



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

Regione Puglia
La Puglia con Emiliano
Il Presidente
Avv. Paolo Pellegrino

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- Il Gruppo Consiliare della Regione Puglia “La Puglia con Emiliano”, di seguito denominato “committente”, esercente l’attività di Gruppo del Consiglio Regionale della Puglia, con sede legale presso la sede del Consiglio Regionale in via Gentile n.52 – 70100- Bari (Ba), Codice Fiscale: 93461530722, nella persona del Presidente avv. Paolo Pellegrino, nato a Lecce il 29/09/1945, C.F. PLLPLA45P29E506F;

e

- Il Sig. Andrea Presicce, di seguito denominato “collaboratore”, nato a Lecce (LE), il 07/01/1967, ed ivi residente (LE), Viale della Repubblica n. 86 - C.F. PRSNDR67A07E506L;

premesse

- Che il committente svolge l’attività di Gruppo Consiliare nell’ambito del Consiglio della Regione Puglia, per la quale intende avvalersi dell’apporto del lavoro del collaboratore sulla sede di Bari, sulla base di contratto di diritto privato *intuitu personae*, in ragione della qualificazione professionale posseduta dal Sig. Andrea Presicce;
- Che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa e prorogando il contratto dd. 11.07.2019;
- Che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- Che il committente non richiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione;
- Che le parti riconoscono e intendono osservare le disposizioni di cui alla legge della Regione Puglia n.29 del 22/10/2015 e delle disposizioni contenute nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.19 del 23/11/2015;
- Che il collaboratore dichiara di non essere legato a consiglieri regionali da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti,

si stipula quanto segue

1. La premessa fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l’utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.



Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

3. Oltre al corrispettivo pattuito il committente si impegna a versare le ritenute previdenziali e le ritenute fiscali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, utilizzando, ove occorra, consulenti del lavoro.
4. Il collaboratore dovrà svolgere a favore del committente le prestazioni consistenti nell'attività di assistenza e di collaborazione logistico-operativa del Gruppo consiliare.
5. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione ed al compenso spettante.
6. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del committente. L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore al committente immediatamente; ove non possibile entro le 24 ore.
7. La presente collaborazione avrà la durata dal 01/02/2020 al 31/05/2020. Il presente contratto cesserà automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e potrà essere risolto in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.
8. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di 30 giorni; che, altresì, il contratto si intenderà immediatamente risolto nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) del titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.19 del 23/11/2015, ed in particolare, che il collaboratore abbia riportato condanna anche non definitiva, purchè confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A., oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per reati di criminalità organizzata e mafiosa.
9. Per tale incarico il committente, per il periodo di valenza contrattuale, assumerà l'onere complessivo lordo di € 2.862,66 (duemilaottocentosessantadue/66) onnicomprensivo delle competenze e degli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.
10. L'importo annuo di €. 2.280,00 (duemiladuecentottanta/00) delle competenze lorde verrà corrisposto al collaboratore in 4 mensilità, al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi. Il pagamento del corrispettivo netto avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. All'atto dell'erogazione dei compensi il committente verserà le ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali), previdenziali (INPS) come da disposizioni di legge vigenti. Il committente provvederà al versamento delle ritenute alle relative scadenze.
11. Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, per viaggi, vitto e alloggio, comunque relative alle prestazioni rese fuori del proprio comune di domicilio o dalla sede del committente dove viene prestata la collaborazione, così come ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione del presente contratto, lo stesso spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dal committente.
12. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. In ogni caso di cessazione del presente contratto,



Consiglio Regionale della Puglia


Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata fino a quel momento.

13. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.47, comma 1, lett.c) bis del DPR. N.917/86. Il collaboratore dichiara di rientrare ai fini contributivi nella gestione previdenziale separata presso I.N.P.S. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali.
14. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art.2222 e segg.) relative al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Letto approvato sottoscritto

Bari, 30/01/2020

Il Committente
Regione Puglia
La Puglia con Emiliano
Il Presidente
Avv. Paolo Pellegrino


Il Collaboratore
